

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D'AULA

alla

PROPOSTA DI LEGGE N. 25

<<Norme per l'esercizio delle attività della subacquea industriale>>

presentata dai consiglieri

Ghersinich, Calligaris, Spagnolo, Buna, Budai, Ferrari e Miani il 10 settembre 2024

GHERSINICH, CALLIGARIS, BUNA, FERRARI, MIANI, BUDAI, SPAGNOLO

Emendamento modificativo (1.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

A) Al comma 1 le parole <<per l'esercizio delle attività>> sono sostituite dalle seguenti <<riguardanti l'esercizio delle attività>>.

B) All'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<1 bis. La presente legge dispone in materia di formazione professionale e non regola né limita l'accesso all'esercizio dell'attività lavorativa subacquea come disciplinata dalla normativa nazionale ed europea.>>.

Nota: L'emendamento ha lo scopo di chiarire in maniera inequivoca che la disciplina contenuta nella PDL non interferisce in alcun modo con la regolamentazione riguardante l'accesso e l'esercizio dell'attività lavorativa subacquea, che rimane disciplinata dalla normativa statale ed europea di settore. In particolare, non intende interferire in alcun modo con quanto la normativa sovraordinata già dispone, con particolare riferimento alla direttiva (UE) 2018/958 e del decreto legislativo 16 ottobre 2020, n.142 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni), oltre che dal decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979 (Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2024 (Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), che continuano a trovare piena applicazione.

Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio della Regione.

GHERSINICH, CALLIGARIS, BUNA, FERRARI, MIANI, SPAGNOLO, BUDAI

Emendamento modificativo (2.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 2, al comma 1, le parole <<ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge,>> sono soppresse.

Nota: L'emendamento ha lo scopo di chiarire in maniera inequivoca che la legge regionale non entra nell'ambito di definizioni e classificazioni già previste nell'ordinamento nazionale.

Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio della Regione.

HONSELL

Emendamento aggiuntivo (2.2) **RITIRATO**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

<<1 bis. L'attività lavorativa svolta dai "Sommozzatori e lavoratori subacquei", come definiti al comma 1 dell'articolo 2, è riconosciuta dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia quale attività gravosa, usurante e ad alto rischio ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro. La Regione promuove l'adozione di misure specifiche volte a garantire condizioni di lavoro sicure e a sostenere gli operatori del settore. Tale riconoscimento non ha effetti in materia previdenziale, riservata alla normativa nazionale.>>

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento intende sottolineare la specificità e le criticità delle attività lavorative subacquee, promuovendo azioni concrete di tutela senza invadere le competenze statali in materia previdenziale. Tale intervento contribuisce a garantire maggiore sicurezza e benessere ai lavoratori del settore, ponendo la Regione Friuli Venezia Giulia all'avanguardia nella tutela di questa categoria professionale.

GHERSINICH, CALLIGARIS, BUNA, FERRARI, MIANI, SPAGNOLO, BUDAI

Emendamento modificativo (3.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

A) al comma 1, lettera a), le parole <<(ex ADA 13.273.964)>> sono sostituite dalle seguenti <<e ADA 11.02.22, pari al livello EQF 3>>;

B) al comma 1, lettera b), le parole <<(ex ADA 13.273.965)>> sono sostituite dalle seguenti <<e ADA 11.02.21, pari al livello EQF 4>>.

C) al comma 1, lettera c), le parole <<(ex ADA.13.273.966)>> sono sostituite dalle seguenti <<, pari al livello EQF 4>>.

Nota: Con le lettere A) e B) si vuole estendere la possibilità di svolgere le attività entro e fuori le 12 miglia sia per il primo che per il secondo livello del percorso di operatore tecnico subacqueo. Inoltre, sono stati introdotti i riferimenti al quadro europeo delle qualificazioni che misura il grado di apprendimento.

Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio della Regione.

HONSELL

Emendamento modificativo (3.2) **RITIRATO**

1. Al comma 5 dell'articolo 3 dopo le parole <<il primo soccorso>> sono aggiunte le seguenti: <<e per la gestione delle emergenze iperbariche>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con il presente emendamento si estende la formazione obbligatoria alla gestione delle emergenze iperbariche, aspetto cruciale per la sicurezza degli operatori subacquei.

GHERSINICH, CALLIGARIS, BUNA, FERRARI, MIANI, BUDAI, SPAGNOLO

Emendamento modificativo (4.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

A) Al comma 1, le parole <<conformi agli standard formativi previsti dalla presente legge.>> sono sostituite dalle seguenti <<ai sensi degli articoli 22, 22 ter, 23 e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente".>>;

B) Al comma 2, la lettera c) è soppressa;

C) Al comma 4, dopo la data <<7 settembre 2005>> le parole <<sull'intero territorio comunitario>> sono soppresse.

Nota: Con la lettera A) si adegua la norma alla disciplina regionale in materia di formazione.

Con la lettera B) si sopprime un rinvio alle linee guida dell'IMCA in quanto il riferimento corretto è già presente alla lettera a) del comma 2 che si riferisce ai moduli formativi dell'IDSA.

Con la lettera C) si sopprime il riferimento al territorio comunitario che risulta ultroneo poiché al medesimo comma ci si riferisce già alla direttiva 2005/36/CE.

Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio della Regione.

HONSELL

Emendamento modificativo (4.2) **DECADUTO**

1. Al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole <<previsti dalla presente legge>> sono aggiunte le seguenti: <<e favorendo l'adozione di metodi didattici innovativi, quali simulazioni immersive, realtà aumentata e piattaforme di e-learning.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento proposto intende arricchire il quadro normativo relativo alla formazione nella subacquea industriale, introducendo un riferimento esplicito all'adozione di metodi didattici innovativi. L'obiettivo è migliorare la qualità e l'efficacia dei percorsi formativi, rendendoli più aderenti alle esigenze di un settore in continua evoluzione tecnologica.

HONSELL

Emendamento modificativo (4.3) **NON APPROVATO**

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole <<Diving Schools Association (IDSA)>> sono aggiunte le seguenti: <<, prevedendo l'introduzione di moduli didattici specifici dedicati alla sicurezza

ambientale e alla sostenibilità nelle operazioni subacquee>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con il presente emendamento si desidera integrare la formazione con una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale, includendo moduli dedicati alle tecnologie e alle pratiche che minimizzano l'impatto ambientale delle attività subacquee.

HONSELL

Emendamento modificativo (4.4) **APPROVATO**

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole <<in materia di salute>> sono aggiunte le seguenti: <<e sicurezza nei luoghi di lavoro>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento proposto ha l'obiettivo di chiarire e rafforzare il riferimento normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all'interno degli interventi formativi per la subacquea industriale. L'integrazione della dicitura "e sicurezza nei luoghi di lavoro" dopo le parole "in materia di salute" serve a esplicitare in modo inequivocabile che la formazione deve garantire la piena conformità non solo alle normative in materia di salute, ma anche a quelle relative alla sicurezza degli operatori.

HONSELL

Emendamento modificativo (4.5) **RITIRATO**

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente:

<<c bis) svolti nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, con particolare attenzione alla tutela della biodiversità marina e alla riduzione dell'impatto ambientale delle attività subacquee, promuovendo l'adozione di pratiche sostenibili e tecniche operative a basso impatto sugli ecosistemi marini.>>

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento proposto intende rafforzare l'attenzione verso la tutela ambientale nei percorsi formativi per la subacquea industriale, integrando tra i requisiti obbligatori un riferimento specifico alle normative ambientali e alle pratiche di salvaguardia degli ecosistemi marini. In particolare, si vuole promuovere un approccio formativo che non solo garantisca la sicurezza degli operatori e la qualità delle competenze acquisite, ma che valorizzi anche la sostenibilità ambientale delle attività subacquee.

HONSELL, PELLEGRINO, CAPOZZI

Subemendamento all'emendamento 5.1 (5.0.1) **APPROVATO**

All'emendamento 5.1 lettera B) dopo le parole <<mercato del lavoro,>> sono inserite le seguenti <<nonché di favorire l'incontro tra domanda e offerta nel settore della subacquea industriale>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

GHERSINICH, CALLIGARIS, BUNA, SPAGNOLO, FERRARI, BUDAI, MIANI

Emendamento modificativo (5.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

A) All'articolo 5, nella rubrica le parole <<Repertorio telematico dei soggetti formati>> sono soppresse.

B) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Al fine di agevolarne la spendibilità sul mercato del lavoro, i titoli conseguiti al termine dei percorsi formativi previsti dalla presente legge sono equiparati alla qualifica n. 6216 nell'ambito del quadro europeo delle qualificazioni (EQF), in raccordo con la Classificazione Internazionale delle professioni "ISCO-88", qualifica equivalente al numero 7.5.4.1. "Underwater divers", e consentono l'iscrizione al Registro dei sommozzatori custodito presso le Capitanerie di porto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979 (Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale).>>.

C) I commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono soppressi.

Nota: Le modifiche apportate con le lettere A), B) e C) derivano dal rinvio al "Registro dei sommozzatori"

custodito presso le Capitanerie di porto ai sensi dell'art. 3 del DM 13 gennaio 1979 evitando così la creazione di un repertorio regionale che rappresenterebbe un doppione del registro già esistente.

Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio della Regione.

HONSELL

Emendamento modificativo (5.2) **RITIRATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 5 dopo le parole <<(con riferimento EQF alla qualifica n. 6216 in raccordo con la Classificazione Internazionale delle professioni "ISCO-88" - qualifica equivalente al numero 7.5.4.1. "Underwater divers")>> sono inserite le seguenti: <<, nonché di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore della subacquea industriale>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento proposto intende ampliare e rafforzare le finalità dichiarate nel comma 1 dell'articolo 5, introducendo una funzione strategica per il Registro, ovvero favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore. Oltre a garantire la certificazione ufficiale dei titoli formativi conseguiti, l'inserimento di questa finalità trasforma il Registro in uno strumento operativo e dinamico, capace di connettere direttamente professionisti qualificati e imprese, potenziando così le opportunità occupazionali e promuovendo la crescita del settore.

GHERSINICH, CALLIGARIS, BUNA, SPAGNOLO, FERRARI, BUDAI, MIANI

Emendamento modificativo (6.1) **APPROVATO**

1. Al comma 2, dell'articolo 6, le parole <<repertorio telematico di cui all'articolo 5 e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario.>> sono sostituite dalle seguenti <<"Registro dei sommozzatori" custodito presso le Capitanerie di porto ai sensi dell'art. 3 del DM 13 gennaio 1979 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979 (Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale)>>

Nota: La modifica apportata con l'emendamento deriva dal rinvio al "Registro dei sommozzatori" custodito presso le Capitanerie di porto ai sensi dell'art. 3 del DM 13 gennaio 1979, conseguentemente a quanto modificato al precedente articolo 5.

Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio della Regione.

GHERSINICH, CALLIGARIS, BUNA, SPAGNOLO, BUDAI, MIANI, FERRARI

Emendamento modificativo (7.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

A) Al comma 1, la cifra <<50.000>> è sostituita dalla cifra <<100.000>>;

B) Il comma 2 è soppresso;

C) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede:

- mediante prelievo di 75.000 euro per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. L'importo di 75.000 euro per l'anno 2025 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2024 e accantonata ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) (S/970101).>>

- mediante prelievo di 25.000 euro per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/970090).>>

Nota: Con l'emendamento si aggiorna l'importo necessario ad attivare i corsi.

HONSELL

Emendamento modificativo (7.2) **DECADUTO**

1. All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<50.000 euro>> sono sostituite con le seguenti: <<70.000 euro>>;

b) al comma 3 le parole <<75.000 euro>> sono sostituite con le seguenti: <<95.000 euro>>.

Nota: Con il presente emendamento si aumenta la dotazione finanziaria per garantire un adeguato supporto ai percorsi formativi.